



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE



Roma, 6/11/2023

Prot.ENEA/2023/74178/DUEE SPS ESU

Dott. Arturo Gamba

05698560637@clubartigiancassa.legalmail.it

Gent.mo Dott. Gamba,
il riferimento legislativo è il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74:

Art. 4. Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 del presente decreto.

2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

- a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
- b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
- c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;**
- d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
- e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- f) Zona F: nessuna limitazione.

La invitiamo tuttavia a verificare eventuali Ordinanze Sindacali che potrebbero comportare un differente calendario di accensione degli impianti termici (es. Ordinanza sindacale Comune di Milano n. 65 del 05.10.2023).

Cordiali saluti.

Laboratorio efficienza energetica negli Edifici
e Sviluppo Urbano

Centro Ricerche Casaccia
Via Anguillarese 301
00123 Santa Maria di Galeria (Roma)

Tel. +39-06-30481

Sede Legale - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma - Italia - Tel. +39-06-36271
Partita IVA 00985801000 - Codice Fiscale 01320740580 - www.enea.it